

WINKLER & SANDRINI

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
Dottori Commercialisti - Revisori Contabili

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

Dr. Peter Winkler
Dr. Stefan Sandrini

Dr. Stefan Engele

Dr. Martina Malfertheiner

Dr. Alfredo Molinari

Dr. Massimo Moser

Dr. Oskar Malfertheiner

Rag. Stefano Seppi

Dr. Andrea Tinti

Mitarbeiter - Collaboratori

Dr. Karoline de Monte

Dr. Iwan Gasser

Dr. Michael Schieder

Stephanie Vigl

numero:

19i

del:

2018-02-16

autore:

Rag. Stefano Seppi

Circolare

A tutti i clienti interessati

Agevolazione fiscale "bonus alberghi" 2017-2018 per hotel, alberghi, campeggi, residence, ostelli, agriturismi, ecc. - click day il 26.02.2018

Come noto¹ dal 2014, al fine di "migliorare la qualità dell'offerta ricettiva per accrescere la competitività delle destinazioni turistiche", è stato riconosciuto un credito d'imposta per le strutture alberghiere.

Nel corso degli anni tale agevolazione fiscale ha subito diverse modifiche; riepiloghiamo qui di seguito le principali caratteristiche della normativa con riferimento alle spese sostenute negli anni 2017-2018.

1 Soggetti beneficiari

L'agevolazione in esame spetta alle:

- strutture alberghiere, quali ad es. alberghi, villaggi albergo, residenze turistico-alberghiere, alberghi diffusi, ecc., con almeno 7 camere per il pernottamento degli ospiti²;
- strutture che svolgono attività agrituristiche (c.d. agriturismi)³;

esistenti alla data dell'1.1.2012.

2 Spese agevolabili

Il credito d'imposta in esame spetta per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018 per⁴:

1. interventi manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia⁵;
2. interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche;
3. interventi per l'incremento dell'efficienza energetica;
4. interventi di riqualificazione antisismica⁶.

Per le prime due tipologie di spese sopra elencate, il credito d'imposta è riconosciuto esclusivamente a **condizione** che le stesse abbiano anche finalità:

- di incremento dell'efficienza energetica, ovvero
- di riqualificazione antisismica.

1 Vedasi ns. circolare nr. 56 del 17.06.2014

2 Come meglio individuati dall'art. 2, comma 1, lett. a), del Decreto del MIBACT n. 598/2017

3 Legge n. 96/2006 e pertinenti norme regionali

4 Art. 2, c. 1, lett. b), del Decreto del MIBACT n. 598/2017

5 Art. 3, c. 1, lett. b), c) e d), DPR n. 380/2001

6 Di cui all'art. 16-bis, c. 1, lett. i) del TUIR

Fermo restando il rispetto delle due predette condizioni, sono comprese nell'agevolazione anche le spese:

- per l'acquisto di mobili e componenti d'arredo,

a condizione che il beneficiario non ceda a terzi né destini a finalità estranee all'esercizio dell'impresa i beni oggetto degli investimenti prima dell'ottavo periodo d'imposta successivo.

Tra le spese agevolabili rientrano anche quelle per interventi di ristrutturazione che comportano un aumento della cubatura complessiva⁷.

3 Il credito d'imposta – determinazione e modalità di utilizzo

3.1 Determinazione del credito d'imposta

Il credito d'imposta è pari al 65% delle predette spese sostenute nel periodo 1.1.2017 – 31.12.2018.

In merito al momento di sostenimento delle spese si deve fare riferimento al principio di competenza⁸ (e non quindi alla data di pagamento).

Le spese devono risultare da un'apposita attestazione rilasciata da parte di uno dei seguenti soggetti:

- Presidente del Collegio sindacale;
- Revisore legale iscritto nel relativo Registro;
- Professionista iscritto all'albo dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili, o all'albo dei Consulenti del lavoro;
- Responsabile di un CAF

L'importo complessivo massimo del credito d'imposta è pari ad € 200.000,00 nel biennio di riferimento, vale a dire un importo complessivo di spese pari ad € 307.692,30.

3.1.1 Verifica rispetto aiuti “de minimis”

L'agevolazione è concessa a ciascuna impresa nel rispetto dei limiti previsti dalla disciplina europea sugli aiuti “de minimis”⁹. Tale normativa stabilisce che un'unica impresa non può ricevere aiuti da uno Stato membro per un importo complessivo superiore ad € 200.000,00 nell'arco di tre esercizi.

3.2 Modalità di utilizzo del credito d'imposta

Il credito d'imposta in esame:

- va ripartito in 2 quote annuali di pari importo;
- deve essere fruito a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di realizzazione degli interventi;
- va indicato nel mod. REDDITI relativo al periodo d'imposta per il quale è concesso;
- può essere utilizzato esclusivamente in compensazione nel mod. F24, tramite i servizi telematici messi a disposizione dell'Agenzia delle Entrate (Entratel / Fisconline);
- non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi¹⁰.

4 Modalità di accesso al beneficio

Per poter usufruire dell'agevolazione si deve presentare una specifica domanda al MIBACT¹¹

⁷ Nei limiti e con le modalità previste dall'art. 11 del DL n. 112/2008

⁸ Art. 109 del TUIR

⁹ Art. 3, c. 2 del Regolamento UE n. 1470/2013

¹⁰ Ai sensi degli artt. 61 e 109, comma 5, TUIR

¹¹ Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

in via telematica¹².

Le domande di accesso al credito d'imposta dovranno essere presentate nei seguenti termini:

- per le spese sostenute nel 2017 dall'1.1 al 28.2.2018;
- per le spese sostenute nel 2018 dall'1.1 al 28.2.2019.

La domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante e deve contenere i seguenti dati:

- a) costo complessivo degli interventi e ammontare delle spese agevolabili;
- b) attestazione di effettività delle spese sostenute da parte di un soggetto abilitato;
- c) credito d'imposta spettante;
- d) estremi dei titoli abilitativi acquisiti, in ragione delle singole tipologie di interventi svolti;

Contestualmente alla domanda le imprese devono allegare, a pena di inammissibilità, la seguente documentazione¹³:

- dichiarazione dell'imprenditore degli interventi effettuati (elenco);
- attestazione dell'effettivo sostenimento delle spese rilasciata da un soggetto abilitato;
- dichiarazione relativa ad altri aiuti "de minimis" eventualmente fruiti;
- titoli abilitativi acquisiti.

La documentazione può essere presentata tramite PEC o altro canale telematico indicato dal Ministero.

Il MIBACT, entro 60 giorni dal termine di presentazione della domanda, previa verifica dei requisiti richiesti, comunica all'interessato il riconoscimento o il diniego del credito d'imposta e, nel primo caso, l'importo del credito d'imposta effettivamente spettante.

Le domande ammesse al beneficio sono pubblicate sul sito Internet del Ministero.

Come sopra evidenziato le risorse sono assegnate sulla base dell'ordine di presentazione delle domande e fino al relativo esaurimento, **per questo assume grande importanza la data e l'ora di presentazione / invio dell'istanza.**

5 Click day per il "bonus alberghi" 2017 fissato al 26.02.2018

Con un recente comunicato stampa il MIBACT ha fissato i termini per la presentazione delle istanze¹⁴.

Ricordiamo che la presentazione dell'istanza si articola in 3 fasi:

1. la registrazione del legale rappresentante dell'impresa sul Portale dei Procedimenti;
2. la compilazione dell'istanza;
3. Click day - invio dell'istanza.

5.1 La registrazione del legale rappresentante dell'impresa

Al fine di poter presentare l'istanza il legale rappresentante dell'impresa non ancora iscritto deve registrarsi sul Portale dei Procedimenti.

5.2 La compilazione dell'istanza: dalle ore 10:00 del 25.1 alle ore 16:00 del 19.2.2018

L'istanza e la relativa attestazione di effettività delle spese sostenute vanno compilate direttamente dal sito internet del Ministero, scaricate in formato pdf non modificabile, nonché firmate digitalmente rispettivamente dal legale rappresentante e dal soggetto autorizzato ad attestare le spese.

Le domande devono essere caricate nel Portale dei Procedimenti:

¹² Art. 5, c. 1, lett. b), del Decreto del MIBACT n. 598/2017

¹³ Allegato A del Decreto del MIBACT n. 598/2017

¹⁴ <http://www.turismo.beniculturali.it/news/tax-credit-riqualificazione-compilazione-istanze-click-day/>

- dalle ore 10:00 del 25 gennaio – alle ore 16:00 del 19 febbraio 2018

5.3 Click day - invio dell'istanza: dalle ore 10:00 del 26.2 alle ore 16:00 del 27.2.2018

Per il perfezionamento della procedura è necessario inviare, tramite accesso al citato Portale, l'istanza e l'attestazione di effettività delle spese sostenute nel 2017:

- dalle ore 10:00 del 26 febbraio – alle ore 16:00 del 27 febbraio 2018

A seguito dell'invio dell'istanza, viene rilasciata una ricevuta con indicazione della data e dell'ora di acquisizione dei documenti, valida per la definizione della graduatoria nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo dell'istanza.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e porgiamo

cordiali saluti

Winkler & Sandrini

Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

